

Sul dovere del professionista di comunicare al committente gli elementi che possono incidere sull'onorario dovuto.

Oggetto del quesito e della questione trattati nell'incontro: Nel caso sottoposto il Professionista richiedente aveva consegnato i computi metrici direttamente all'impresa esecutrice prescelta dal committente omettendone la comunicazione al committente stesso. Il committente, quindi, ha continuato a far riferimento al precedente valore, nel caso specifico inferiore con conseguenti aspettative anche da un punto di vista economico.

Al momento della richiesta di pagamento del Professionista (e dell'impresa) il committente tenendo conto del precedente calcolo ha quindi contestato l'ammontare richiesto.

Risposta al quesito

Il rapporto tra committente e Professionista è inquadrato nella disciplina del contratto di opera intellettuale.

Per quanto qui maggiormente rileva si dà atto che in seguito ad una recente modifica normativa, il Professionista oltre ad esser tenuto a dar notizia dello stato di avanzamento dell'opera e di eventuali sopravvenienze che possono influire sull'esecuzione dell'incarico, è obbligato a redigere un preventivo in forma scritta (cfr. l. 124/2017).

Nel caso di specie il Professionista ha omesso tali comunicazioni (con oggetto il computo metrico risultato maggiore). A nulla rileva che abbia comunicato i dati all'impresa esecutrice in quanto il medesimo ha un rapporto contrattuale e, ancor prima, fiduciario, esclusivamente con il committente. Spetta difatti al committente la decisione di proseguire con la realizzazione dell'opera al mutare delle circostanze e dei conseguenti oneri economici derivanti.

Ne consegue che nel caso sottoposto il Professionista rischia di ricevere contestazioni da parte del committente su eventuali compensi ulteriori richiesti.

Diverso sarebbe stato se il Professionista fosse stato incaricato direttamente dall'impresa esecutrice, in questa ipotesi il Professionista avrebbe correttamente comunicato le sopravvenienze all'impresa esecutrice e quest'ultima avrebbe dovuto redigere un nuovo preventivo per il committente.

CONCLUSIONI: in ipotesi in cui durante l'esecuzione dei lavori emergano differenze tra quanto previsto e l'esecuzione dell'opera il Professionista è tenuto a darne comunicazione al committente e, qualora tali elementi di novità modifichino il preventivo originariamente proposto, il Professionista è tenuto a redigere un nuovo preventivo -sempre in forma scritta- e ad attendere l'accettazione del committente prima di proseguire nella realizzazione dell'opera.